

# "CESAR COORDINAMENTO ENTI SOLIDALI A RUMBEEK (ONLUS)"

## 1. Denominazione

Su iniziativa di:

- RAMPAZZO GIUSEPPE;
- RAMPAZZO ALESSANDRA;
- BIOLCHI PIETRO;
- BALESTRIERI STEFANO;
- LUPPI RITA;
- PEZZI GIULIANA;
- MAZZOLARI MARIA;

è costituita l'associazione:

### "CESAR - COORDINAMENTO ENTI SOLIDALI A RUMBEEK"

Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (onlus).

## 2. Sede

L'Associazione ha sede in Concesio (Bs), Via Piemonte n. 16.

La sede potrà essere trasferita a seconda delle esigenze operative, previa delibera del consiglio direttivo.

Con deliberazione del Consiglio dell'associazione potranno essere istituite sedi secondarie sia in Italia come all'estero.

## 3. Scopo sociale

L'Associazione "CESAR" persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, con durata illimitata senza scopo di lucro nè diretto nè indiretto.

L'Associazione "CESAR" è apolitica ed umanitaria e si prefigge di promuovere in ogni forma la solidarietà morale e materiale a favore delle popolazioni del Sud-Sudan e, in particolare, della diocesi di Rumbek per la sua crescita a livello di evangelizzazione, educazione ed istruzione, salute, giustizia e pace, sostenendo i progetti e le opere intraprese dal Vescovo Mons. Cesare Mazzolari per il miglioramento delle condizioni di vita di quelle popolazioni, l'aiuto economico per il sostentamento delle stesse con particolare attenzione alle cure delle malattie ed alla istruzione (infermerie, ospedali, scuole, asili).

Finalità dell'Associazione CESAR è pure ogni iniziativa informativa e pubblicitaria sulla situazione delle popolazioni del Sud-Sudan nonchè di mantenere contatto con tutti i donatori ed amici della Diocesi di Rumbek.

L'Associazione CESAR ha anche lo scopo di favorire il coordinamento di tutti gli enti italiani e stranieri che siano orientati a promuovere alleanze di cooperazione per l'aiuto e lo sviluppo delle popolazioni del Sud-Sudan e, in particolare della diocesi di Rumbek.

## 4. Soci

L'Associazione è composta da soci fondatori, soci ordinari, soci benemeriti e soci sostenitori.

Sono soci Fondatori quelli che hanno partecipato alla sua costituzione e coloro i quali vengano chiamati a farne parte a tale titolo dal Consiglio direttivo.

Sono soci Ordinari tutti quelli che per competenza ed attività contribuiscano al raggiungimento degli scopi sociali dell'Associazione, previa presentazione di formale domanda di adesione.

Sono soci Benemeriti coloro i quali vengano chiamati a farne parte a tale titolo dal Consiglio direttivo. Hanno diritto di voto in assemblea pur non essendo obbligati al versamento della quota associativa.

Sono soci Sostenitori coloro che pur non volendo partecipare attivamente alla vita associativa, condividendone gli scopi intendono sostenerne le attività attraverso contributi e donazioni; essi non sono obbligati al versamento della quota associativa e non hanno diritto di voto in assemblea.

#### **4.1 Adesione - diritti e doveri - recesso ed esclusione**

Sono soci dell'associazione tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che aderiscono alle sue finalità nel rispetto dello statuto e del regolamento che sarà adottato dall'assemblea.

Per essere ammessi come soci è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione, indicando nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza e codice fiscale; le persone giuridiche indicheranno la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale/partita IVA e il nome del rappresentante legale.

L'adesione all'associazione, a seguito approvazione da parte del Consiglio direttivo, si realizza con l'iscrizione al libro soci ed il puntuale versamento della quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

I soci hanno diritto all'utilizzazione di tutte le strutture disponibili ed a partecipare e beneficiare, di tutti i servizi, attività, prestazioni dell'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle Assemblee.

Lo status di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

I soci sono soci esclusi quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, agli eventuali regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali, quando si rendano morosi del pagamento delle quote sociali, quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

L'esclusione dei soci viene deliberata all'unanimità dal Consiglio Direttivo.

#### **5. Patrimonio ed entrate dell'associazione**

Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, grazie alle elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, nonché dagli avanzi netti di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- quote sociali;
- contributi ed elargizioni di soci, di terzi o di enti pubblici o privati;
- redditi derivanti dal suo patrimonio;
- ogni altra entrata che concorra a incrementare il patrimonio ed i fondi sociali.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano l'1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Gli eventuali utili della gestione dovranno essere reinvestiti nell'ambito dell'attività istituzionale dell'associazione.

#### **6. Presidente Onorario**

Mons. Cesare Mazzolari è il Presidente Onorario della associazione.

#### **7. Organi della associazione**

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea generale degli aderenti (ordinaria e straordinaria);
- il presidente del consiglio direttivo;
- il consiglio direttivo;
- il collegio dei revisori dei conti.

L'elezione degli organi della società non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato passivo ed attivo.

## **8. Assemblea**

L'assemblea generale dei soci è composta da tutti gli aderenti all'associazione ed è l'organo sovrano dell'associazione stessa. Essa si riunisce in sede ordinaria e straordinaria.

L'assemblea generale in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo.

L'assemblea generale in seduta straordinaria dei soci oltre che dal presidente - motu proprio - e dal consiglio direttivo a seguito di propria deliberazione, può essere convocata su richiesta della maggioranza assoluta dei soci presentando domanda al presidente e proponendo l'ordine del giorno.

In tal caso essa deve essere convocata dal Presidente entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

### **8.1 Partecipazione all'assemblea**

Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti i soci in regola con gli obblighi associativi.

Ciascun socio ha diritto ad un voto singolo.

Ogni socio effettivo può farsi rappresentare da un altro socio - che non sia anche amministratore o revisore dei conti - mediante lettera di delega, con i seguenti limiti:

- per i soci residenti in provincia di Brescia ogni socio può avere al massimo 2 (due) deleghe;
- per i soci residenti fuori dalla provincia di Brescia ogni socio può avere al massimo 5 (cinque) deleghe.

### **8.2. Convocazione dell'assemblea**

L'assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno su richiesta del consiglio direttivo a seguito di propria deliberazione oppure su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno la metà di quelli aventi diritto di voto. In questo ultimo caso la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto deve presentare richiesta al presidente proponendo altresì l'ordine del giorno. Questi deve convocare l'assemblea obbligatoriamente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione dell'assemblea - ordinaria e straordinaria - può essere effettuata a mezzo lettera, fax, e-mail e contestualmente tramite affissione presso la sede associativa, con avviso scritto a tutti i soci, ai componenti del consiglio direttivo ed ai componenti del collegio dei revisori dei conti, almeno dieci giorni prima della data stabilita e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà di tutti i soci con diritto di voto.

In seconda convocazione l'assemblea può deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Essa decide a maggioranza dei voti.

Per le modifiche allo statuto sociale occorre la presenza dei 2/3 degli aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione. La delibera deve essere approvata con voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci presenti con diritto di voto. Per lo scioglimento dell'associazione occorre la presenza dei 4/5 degli aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione, con esclusione delle deleghe. La delibera deve essere approvata con voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci presenti con diritto di voto.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o in caso di sua assenza dal vice-presidente o, in caso di inadempimento di quest'ultimo, da altro socio eletto a tal uopo dall'assemblea stessa.

Il presidente o che ne fa le veci incarica un socio di fungere da segretario.

Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale.

Le deliberazioni dell'assemblea, prese validamente a norma del presente statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti, e non possono essere variate se non su delibera di altra assemblea.

### 8.3 Attribuzioni dell'assemblea

L'assemblea generale dei soci in sede ordinaria:

- discute ed approva la relazione morale tecnica, economica e finanziaria sull'attività dell'anno sociale trascorso;
- elegge fra tutti i soci con votazione segreta e disgiunta, il presidente, i componenti del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti che durano in carica due anni e sono rieleggibili. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di iscrizione all'associazione. In caso di pari iscrizione all'associazione risulta eletto il più anziano d'età;
- approva i programmi dell'attività da svolgere e relative modifiche;
- delibera sulla ratifica delle proposte di radiazione;
- decide sulle proposte del consiglio direttivo, su quelle presentate dai soci, nonché su ogni argomento che interessi la vita dell'associazione;.

L'assemblea generale dei soci in sede straordinaria:

- delibera le modifiche statutarie;
- decide su tutte le questioni che il presidente o il consiglio direttivo riterrà opportuno sottoporre all'assemblea in via straordinaria e sulle proposte presentate dai soci in via straordinaria;
- provvede agli adempimenti in materia di elezioni dettate dal presente statuto;
- delibera sullo scioglimento dell'associazione.

## 9. Il Presidente

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio; sovrintende a tutta l'attività della stessa associazione e compie tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza dell'assemblea, del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti.

Convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del presidente, questi è sostituito dal vice presidente il quale lo sostituisce in tutte le sue funzioni e rappresenta la società davanti ai terzi.

Il presidente può deliberare in via d'urgenza su materie di competenza del consiglio direttivo. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del consiglio stesso, nella prima riunione successiva. Detta riunione dovrà verificare se nei casi sottoposti sussistevano gli estremi dell'urgenza tali da legittimare l'intervento.

## 10. Il Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto dal presidente e da un minimo di 5 (cinque) consiglieri. I consiglieri sono eletti in assemblea dai soci che possono esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi del numero dei candidati. Risultano eletti i soci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti precede il più anziano di iscrizione all'associazione.

Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote o che non siano sottoposti ad un provvedimento disciplinare da parte dell'associazione sono liberamente eleggibili quali componenti degli organi amministrativi dell'associazione.

Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Nella prima riunione dopo la sua elezione, da effettuarsi non oltre i 20 giorni successivi, il consiglio direttivo elegge tra i propri membri il vice presidente, che è anche vice presidente dell'associazione, ed il segretario ed assegna eventuali incarichi determinandone le funzioni, le competenze e le responsabilità.

Il consiglio si riunisce almeno una volta ogni sei mesi su convocazione del presidente. Esso tuttavia potrà riunirsi ogni qualvolta il presidente lo riterrà opportuno ovvero quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei consiglieri o il presidente del collegio dei revisori dei conti.

Il presidente presiede il consiglio direttivo nel quale ha voto decisivo in caso di parità.

Il vice presidente sostituisce il presidente assumendone i poteri in caso di inadempimento o assenza. Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.

Il segretario assicura l'esecuzione di tutti gli adempimenti e decisioni deliberate dal consiglio direttivo.

Le funzioni di vice presidente e segretario possono essere ricoperte da un'unica persona.

Il consigliere con funzioni di tesoriere si incarica della tenuta dei libri, tiene aggiornata la contabilità e provvede alla conservazione delle attività sociali. Egli predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

Le riunioni del consiglio direttivo sono presiedute dal presidente e in sua assenza dal vice presidente e sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza dei voti e in caso di parità decide il presidente.

Al consiglio direttivo - il quale rappresenta l'organo esecutivo della volontà espressa dall'assemblea - sono devolute tutte le attribuzioni inerenti l'organizzazione e la gestione amministrativa e tecnica dell'associazione. Esso è investito dei più ampi poteri per la direzione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria; ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il buon andamento dell'associazione esclusi quelli che la legge ed il presente statuto attribuiscono all'assemblea generale dei soci.

Tra l'altro il consiglio direttivo:

- predispone un programma delle attività dell'anno in corso che deve essere sottoposto all'assemblea per l'approvazione;
- la relazione annuale sociale ed i programmi dell'attività da svolgere;
- stabilisce la data dell'assemblea generale ordinaria dei soci, da indirsi almeno una volta all'anno e convoca l'assemblea generale straordinaria dei soci ogni qualvolta lo reputi necessario;
- emana i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l'ordinamento dell'attività sociale;
- dà esecuzione alle delibere dell'assemblea e cura in genere gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- approva i programmi tecnici ed organizzativi dell'associazione;
- amministra il patrimonio sociale, gestisce l'associazione e decide su tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'assemblea;
- propone all'assemblea generale ordinaria dei soci la nomina dei soci benemeriti;
- stabilisce la quota sociale e le modalità di versamento all'associazione;
- esamina le domande di ammissione e di dimissione dei soci ordinari e delibera su di esse.

Tutte le cariche sociali hanno carattere onorifico e quindi non è prevista alcuna forma di retribuzione o agevolazione a favore delle cariche sociali, ad eccezione dei rimborsi spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'associazione.

Qualora vengano a mancare, per qualsiasi causa, uno o più componenti del consiglio direttivo, in numero inferiore alla metà, il presidente ed il consiglio direttivo non decadono e dovranno prevedere al reintegro dei consiglieri mancanti per cooptazione, fino alla prima assemblea ordinaria utile che dovrà provvedere alla conferma dei membri cooptati o in subordine alla elezione di nuovi in sostituzione dei membri cessati.

La dimissione del presidente dell'associazione o della metà più uno dei componenti del consiglio direttivo - anche non contemporanee - comportano la decadenza di tutto lo stesso consiglio e la convocazione, nel termine improrogabile di 30 giorni dall'assemblea generale ordinaria per le nuove elezioni, da effettuarsi al massimo entro i successivi 30 (trenta) giorni. Rimane in carica solo il presidente per l'ordinaria amministrazione sino allo svolgimento della predetta assemblea.

In caso di impedimento definitivo del presidente, il vice presidente o il consigliere più anziano di carica assume l'incarico dell'ordinaria amministrazione procede alla convocazione, nel termine improrogabile di 30 (trenta) giorni dall'evento, della prescritta assemblea generale ordinaria da effettuarsi al massimo entro i successivi 30 (trenta) giorni, nel corso della quale si provvede all'elezione del presidente.

### **11. Il Collegio dei Revisori**

Il collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi ed un supplente che vengono eletti fra i soci dall'assemblea generale ordinaria nella medesima seduta in cui viene eletto il consiglio direttivo.

Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del consiglio direttivo.

Risultano eletti coloro i quali riportano i maggiori suffragi.

I primi tre della graduatoria sono nominati effettivi, il quarto supplente.

Il collegio dei revisori assiste di diritto, con voto consultivo, alle riunioni del consiglio direttivo e delle eventuali commissioni nominate dal consiglio stesso, dove vengono assunte delibere amministrative.

Esso assiste anche alle riunioni dell'assemblea.

In caso di dimissioni o decadenza dell'intero consiglio direttivo, il collegio dei revisori dei conti rimane in carica sino alla scadenza di tutte le cariche sociali.

Il collegio esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'associazione e appronta la relazione che correda il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale dei soci.

Deve inoltre vigilare sull'osservanza dello statuto e delle altre norme regolamentari o di legge.

Il collegio dei revisori dei conti svolge, nelle assemblee, il compito della verifica dei poteri e funge da commissione di scrutinio per le votazioni. In caso di mancanza di un componente effettivo del Collegio nel corso della legislatura subentra il revisore supplente.

### **12. Approvazione del bilancio**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dall'1 gennaio al 31 dicembre.

Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario il consiglio direttivo procede alla convocazione dell'assemblea generale ordinaria dei soci per sottoporre all'approvazione il programma dell'attività dell'anno in corso, nonché all'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è fatta a spese del richiedente.

### **13. Libri dell'associazione**

Oltre ai libri obbligatori per legge, l'associazione tiene i libri verbale delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo, del collegio dei revisori dei conti, nonché il libro dei soci.

I libri sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza.

Le copie richieste sono fatte dall'associazione a spese del richiedente.

#### **14. Avanzi di gestione**

All'associazione è fatto espressamente divieto di distribuire, anche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto e regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Eventuali poste attive dovranno essere comunque reinvestite nell'attività istituzionale e in quella ad essa direttamente connessa.

#### **15. Incompatibilità**

La funzione di revisore dei conti è incompatibile con qualunque altra carica.

Non può essere eletto componente del consiglio direttivo chi riceve compensi o onorari per il suo operare all'interno dell'associazione.

#### **16. Scioglimento**

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dalla assemblea generale dei soci convocata in seduta straordinaria, con la presenza dei 4/5 degli aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione, con esclusione delle deleghe. La delibera deve essere approvata con voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci presenti con diritto di voto.

Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci, con esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento dell'associazione, la stessa assemblea generale straordinaria dei soci, acquisito il parere dell'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 L. 23.12.1996 n. 662, delibera sul patrimonio sociale che può essere, salvo diversa destinazione disposta dalla legge:

- a) devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale (onlus);
- b) destinato a finalità di pubblica utilità.

Eventuali beni in uso e non di proprietà dovranno essere restituiti agli organismi di appartenenza.

#### **17. Clausola compromissoria**

I soci si impegnano a osservare lo statuto ed i regolamenti societari, le deliberazioni e le decisioni relative.

I soci si impegnano altresì a non adire le vie legali per eventuali divergenze che dovessero sorgere tra i soci stessi in relazione alle attività societarie o nei confronti dell'associazione.

Tutte le controversie tra l'associazione ed i soci stessi sono sottoposte al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti, in mancanza di accordo l'arbitro sarà nominato dal presidente del consiglio direttivo.

#### **18. Norme integrative**

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto vigono le norme del codice civile contenute nel libro I ed in subordine quelle contenute nel libro V.